

TRIBUNALE CIVILE DI GELA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c

per la signora **Manuela Giuseppina Raffaella AMATO**, nata [REDACTED] il
30.07.1976 [REDACTED],
[REDACTED], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta
procura in calce, dall'Avv. Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e dall'Avv.
Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi del Foro di Agrigento, con
studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente
domiciliata presso la PEC del primo difensore, fax per comunicazioni 0922-5098037,
pec per comunicazioni e notificazioni comunicate al COA limblici@avvocatiagrigento.it -
francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

**MIUR- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**, in persona del ministro pro-tempore (C.F. 80185250588) domiciliato *ex
lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta con sede in via
Libertà, 174 - 93100 Caltanissetta, pec: ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno
ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno della provincia di Agrigento.



per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere assegnata, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento anche in soprannumero- scuola primaria- posto comune, sostegno e/o lingua inglese - anziché nella provincia di Caltanissetta sulla base delle preferenze espresse e del punteggio.

previo annullamento e/o disapplicazione

del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 nella parte in cui viola il diritto della ricorrente ad ottenere una sede definitiva nella provincia di Agrigento, nonché del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017 per la provincia di Agrigento nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è insegnante di scuola dell'infanzia- posto comune, immessa in ruolo nel 2007 (all.n.1), attualmente titolare presso I.C. [REDACTED], circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale.
2. Quale docente di scuola dell'infanzia immessa in ruolo prima del piano straordinario di assunzione (2015), ha partecipato per l'a.s. 2016/17 al piano straordinario di mobilità indetto con la L. 107/15 chiedendo il passaggio di ruolo alla scuola primaria e prendendo parte alla fase B, sottofase B.2 con un **punteggio di 109**; all'uopo ha presentato domanda indicando tra le preferenze espresse un ambito territoriale, una provincia (Agrigento) e 15 istituti scolastici, esprimendo la preferenza per il posto comune, il sostegno e la lingua inglese (all. n. 2).
3. Nel mese di agosto 2016 l'insegnante ha appreso di non aver ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale alla primaria richiesto; dall'esame dei bollettini (all. n. 14), tuttavia, ha avuto modo di constatare che docenti partecipanti alla fase B3 della



mobilità, idonei non vincitori del concorso indetto con D.M. 82/2012, seppur in possesso di un punteggio nettamente inferiore avevano ottenuto una sede nella provincia di Agrigento.

4. Ma v'è di più: all'esito delle operazioni di mobilità, l'insegnante ha appreso che nella medesima provincia erano residuati dei posti disponibili, non assegnati in seno alle varie fasi della mobilità, ma attribuiti, invece, su conciliazione a docenti che avevano preso parte alla successiva fase C della mobilità.

5. Per gli anni scolastici successivi ha presentato sia domanda di mobilità che domanda di passaggio di ruolo interprovinciale, non ottenendo il trasferimento richiesto (all. nn. 3, 4, 5 e 6).

Per queste ragioni si è costretti a ricorrere in via d'urgenza a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere il presente ricorso che si affida ai seguenti

Motivi

I

1. Violazione delle disposizioni normative sulla mobilità di cui alla L.107/2015. Illegittimità del disposto di cui all'O.M. 241/2016 e dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017. Violazione del principio meritocratico. Discriminazione e disparità di trattamento tra docenti partecipanti alla fase B.3 e docenti partecipanti alla fase B.2.

La legge 107/15 sulla cd. Buona Scuola, nell'ottica di un superamento del critico fenomeno del precariato scolastico sanzionato anche da pronunce della Corte di Giustizia di Lussemburgo, ha previsto un piano straordinario di assunzioni, suddiviso in diverse fasi di partecipazione.



La stessa legge, al comma 108 ha, altresì, previsto per l'a.s. 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale aperto sia ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, che ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.

In base al suddetto piano ed alle previsioni di cui al CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 è stata introdotta una procedura differenziata e articolata in fasi e sottofasi, nell'ambito delle quali ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti in considerazione del sistema di reclutamento.

In particolare, il CCNI all'art. 6 rubricato "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" ha previsto e disciplinato quattro distinte fasi.

Si riporta di seguito, per comodità espositiva, tabella riassuntiva delle operazioni:

Art. 6	Allegato 1 – ordine delle operazioni	
A 1	↔	A-1. TERRITORIALE COMUNALE Docenti assunti entro 2014/2015
A 2	→	A-2. TERRITORIALE PROVINCIALE Docenti assunti entro 2014/2015 Neo assunti FASE Zero e A
A 1	→	A-3. PROFESSIONALE PROVINCIALE Docenti assunti entro 2014/2015
B 1	→	B-1. TERRITORIALE INTERPROVINCIALE Docenti assunti entro 2014/2015
B 1	→	B-2. PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE Docenti assunti entro 2014/2015
B 2	→	B-3. TERRITORIALE PROVINCIALE Neo assunti FASE B e C da GM
C	→	C. TERRITORIALE NAZIONALE Neo assunti FASE B e C da GaE
D	→	D. TERRITORIALE INTERPROVINCIALE Neo assunti FASE Zero e A FASE B e C da GM

Come anticipato in narrativa, l'odierna ricorrente ha partecipato alla fase B, sottofase B2 dedicata alla mobilità professionale degli assunti ante 2015 ed ha presentato domanda di passaggio di ruolo interprovinciale alla primaria.

Sul punto, preliminarmente, giova ricordare la previsione di cui alla L. 107/15 comma 108, dove si prevede che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti*



vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c).

In attuazione a detta disposizione l'allegato 1 al CCNI mobilità 2016 "Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo-Effettuazione della fase B", prevede un ordine delle operazioni all'interno della specifica fase e nella specie:

- "1. "Operazioni di mobilità territoriale per gli assunti entro il 14/15".*
- 2. "Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15"*
.
- 3. "Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16, da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito".*

In ossequio a quanto previsto dalla L. 107/15 la norma contrattuale summenzionata ha, quindi, previsto che prima venissero effettuati i trasferimenti territoriali e professionali degli assunti entro l' a.s. 2014/2015 e successivamente quelli degli assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti da G.M. del concorso del 2012.

Tuttavia lo stesso CCNI, in contrasto con la previsione di cui al comma 108, prevede all'art. 2, comma 3, che:

"I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti



prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria.”

Una previsione di identico tenore è contenuta nell'ordinanza Ministeriale sulla mobilità (241/2016) all'art. 9, comma 9.

E' evidente come la previsione di un previo accantonamento di posti in favore dei docenti assunti da GM 2012 non trovi alcun fondamento nella legge ed al contrario si ponga in contrasto con la stessa.

La norma contrattuale ha in concreto svuotato la previsione di cui al comma 108 L. 107/15 facendo sì che - a seguito dei preventivi accantonamenti numerici previsti in favore dei docenti idonei al concorso 2012 - non residuassero posti attribuibili ai docenti assunti ante 2015 partecipanti alla fase B.2 della mobilità.

Tale *modus operandi* dell'amministrazione ha violato il diritto, sancito da una norma di legge, dell'odierna ricorrente ad essere trasferita con priorità rispetto a docenti immessi in ruolo di recente (appena l'anno prima), con punteggio inferiore, privi di esperienza e per questo partecipanti ad una fase successiva; lo stesso si pone, inoltre, in contrasto con il principio meritocratico del maggior punteggio e di scorrimento della graduatoria ex art. 28 c. 1 del D.P.R. 487/1994.

Ai sensi del citato comma 108 della L.107/2015, l'unica preferenza rintracciabile nel contesto normativo di riferimento relativamente alle procedure di mobilità straordinaria è quella accordata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 (categoria nella quale rientra la ricorrente).

La specificità del disposto di cui alla L. 107/15 non ammette a monte interpretazioni difformi, né d'altro canto l'amministrazione resistente vanta un potere discrezionale tale da contravvenire al dettato normativo.

Seppur, infatti, con la contrattazione integrativa si fornisce una disciplina di dettaglio, l'amministrazione non può certamente sostituirsi al legislatore, andando oltre la cornice normativa o contrapponendosi alla stessa come, invece, ha fatto



l'amministrazione resistente prevedendo nel dettaglio disposizioni che non trovano riscontro nella L. 107/15 e che al contrario la violano.

Tale assunto è stato di recente confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (TAR LAZIO) che ha accertato l'esistenza di una precedenza nelle operazioni di mobilità in favore dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15.

Nell'ordinanza cautelare si legge, infatti, che *“ritenuto che, come da prevalente orientamento della giurisprudenza, l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge; ritenuto che, nel caso di specie, la disposizione preveda un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015; ritenuto, pertanto, che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull'assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge; ritenuta la sussistenza dei presupposti per partecipare anche ai bandi nazionali oltre che a quelli regionali. Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione”* (Tar Lazio Ordinanza n. 5741/2018, all. n. 7).

Il Tribunale amministrativo, quindi, accertata l'esistenza di una precedenza riconosciuta dalla legge 107/2015 in favore dei docenti partecipanti alle fasi B.1 e B.2 della mobilità ha sospeso l'O.M. 241/16 nella parte in cui riconoscendo la precedenza ad altre categorie di soggetti (i partecipanti alla successiva fase B.3) si pone in contrasto con norme di legge.

E' evidente, quindi, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente nel prevedere un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3, accantonamento che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti.



La questione è stata oggetto anche di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che ha censurato l'azione amministrativa in ragione del tenore letterale del disposto di cui alla L. 107/15.

Degna di nota una pronuncia del Tribunale di Catania che in un caso del tutto analogo ha affermato: *“Orbene, il citato accantonamento di posti, comportando la preferenza in favore di docenti – provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e partecipanti nella Fase B3 – provvisti di un punteggio e di un’anzianità di servizio inferiori rispetto a quelli posseduti dalla ricorrente, appartenente alla Fase B2, deve ritenersi lesivo del principio meritocratico che – come ripetutamente statuito da questo Tribunale con plurime decisioni alle cui articolate motivazioni si fa espresso rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. (si vedano, ad esempio, l’ordinanza del 25.7.2017, est. dott.ssa Musumeci, l’ordinanza del 30.1.2018, est. dott.ssa Di Gesu, la sentenza n. 1561 del 10.4.2018, est. dott.ssa Mirenda, la sentenza n. 3378 del 18.7.2018, est. dott.ssa Scardillo, l’ordinanza del 23.7.2018, est. dott. Di Benedetto, l’ordinanza collegiale del 16.4.2018, est. dott.ssa Mirenda, e l’ordinanza collegiale del 9.4.2018, est. dott.ssa Renda) – rappresenta il “criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente” (Corte Cost. n. 41/2011) (Tribunale di Catania ordinanza n. 1059/2019 del 11/01/2019; Tribunale di Catania ordinanza n. 29260/2019)*

Rileva, altresì, una recente pronuncia del Tribunale di Roma - Giudice Monica Emili- che con sentenza n. 2056/2017 del 02/03/2017 ha statuito che: *“riservando una scelta con precedenza a coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012, il che non trova alcun collegamento con il testo della l. 107/2015, conduce ai risultati che vengono in questa sede lamentati, e cioè al superamento da parte di docenti con punteggio più basso dei docenti collocati da anni nelle GAE con punteggi anche doppi rispetto ai primi. [...] La legge quindi non*



prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai docenti provenienti dalle GAE”.

Ed ancora, un’ordinanza del Tribunale di Ravenna, che in un caso analogo, ha affermato che: *“Dunque, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)”* (Trib. Ravenna, Giudice Dario Bernardi, ordinanza n. cronol. 436/2017 del 03/02/2017).

Tuttavia, nonostante l’inconfutabile intento normativo l’O.M. ed il CCNI introducono un chiaro privilegio nei confronti dei docenti provenienti da GM, con conseguente inevitabile danno a carico della signora Amato che non ha ottenuto il trasferimento richiesto a fronte di posti assegnati illegittimamente a personale docente ingiustificatamente favorito.

Dall’esame dei bollettini dei movimenti è, infatti, emerso che docenti partecipanti alla fase B3 della mobilità, idonei non vincitori del concorso indetto con D.M. 82/2012, in possesso di un punteggio nettamente inferiore hanno ottenuto una sede nella provincia di Agrigento (Tabella 1):

PANARISI LUANA	31	Sicilia 0001 (AG)
BONGIORNO CARMELA	45	Sicilia 0001 (AG)
DI SALVO ROSARIA	35	Sicilia 0002 (AG)
GUIDA LOREDANA	17	Sicilia 0002 (AG)
TONA CALOGERA	0	Sicilia 0003 (AG)
NASCE’ SALVATORE	18	Sicilia 0003 (AG)

La superiore tabella ha valore meramente esemplificativo posto che nella suddetta provincia **ben 98 docenti** B.3 hanno ottenuto una sede (CFR bollettino dei movimenti, all. n. 8).



1.2 -Mobilità professionale ed illegittimità dell'aliquota del 25%.

La legge n.107/15, al comma 108, ha istituito un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale; quest'ultima, riguarda i passaggi di ruolo da un ordine di scuola ad un altro ed i passaggi di cattedra.

L'art. 4, commi 2 e 3, CCNI Mobilità 2016/17 prevede che: *“Il personale che ottiene la mobilità professionale nella propria provincia di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica; il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.*

3.In particolare può chiedere il passaggio: nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie: a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia; b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; c) il personale educativo.

L'art. 8 CCNI, prevede, inoltre, che: *“5. La mobilità del personale docente successiva al movimento territoriale della fase A dell'art 6, stante la procedura straordinaria prevista dal comma 108 della legge 107/15, si realizza attraverso l'attribuzione di un'aliquota del 25% alla mobilità professionale, fatti salvi gli accantonamenti numerici richiesti e la sistemazione del soprannumero considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) e fermo restando che le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero.*

Ai sensi delle disposizioni citate la ricorrente ha presentato domanda di mobilità professionale interprovinciale chiedendo il passaggio nel ruolo della scuola primaria, indicando nelle preferenze la provincia di Agrigento (cfr. all. n. 2).

La suddetta domanda, non ha trovato accoglimento e l'insegnante non ha ottenuto il movimento richiesto.



Nel caso de quo, il diritto della ricorrente è stato illegittimamente negato a causa del combinato disposto di due norme del CCNI Mobilità 2016 e nella specie l'art. 2, comma 3, che prevede un accantonamento in favore dei docenti partecipanti alla fase B.3 e l'art. 8, comma 5, che limita i posti messi a concorso per la mobilità professionale ad un'aliquota esigua (25%) da suddividere tra la mobilità professionale provinciale e quella interprovinciale.

Il risultato è stato la completa negazione del diritto ad un trasferimento prioritario previsto dal comma 108 della L.107/15 in favore dei docenti assunti ante 2015 che hanno chiesto il passaggio alla scuola primaria.

Sull'illegittimità dell'aliquota del 25% si è espressa la giurisprudenza di merito che, in un caso del tutto analogo al presente, ha avuto modo di affermare che *“Tale scelta appare pertanto in contrasto con la norma primaria sopra evidenziata, ingiusta, illegittima e ingiustificatamente discriminatoria ed anzi in contrasto anche con lo spirito della L. n. 107/2015”* (Tribunale di Ravenna sentenza n. 268/2017).

La norma primaria richiamata dalla pronuncia è l'art. 470, co. 1, del d.lgs. n. 297/1994, ossia il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relativo proprio alla mobilità professionale, il quale prevede che: *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

Per questi motivi anche l'art. 8, comma 5, CCNI Mobilità 2016 merita di essere disapplicato e/o annullato poiché in contrasto con due diverse norme di rango superiore (art. 470 D.lgs n. 297/1994 ed art. 1, comma 108, L.107/15).



II

Violazione del CCNI sulla mobilità ed erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola. Violazione del principio di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 28 c. 1 del D.P.R. 487/1994. Illegittimità e illogicità della condotta amministrativa. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ai sensi dell'art. 97 Cost.

Dalle normativa di riferimento in materia di mobilità scolastica 2016/17 emerge che le operazioni sono state strutturate per fasi successive e secondo un preciso ordine di priorità, per cui non era possibile passare alla fase successiva fino a quando non fossero state soddisfatte le domande dei docenti partecipanti alle fasi precedenti.

Viene in rilievo sul punto: il più volte citato comma 108 L.107/15; l'art. 3, comma 3, del CCNI Mobilità il quale prevede che: *“3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma I 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla L. legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti”*; infine, l'art. 6 dello stesso CCNI il quale sancisce un preciso ordine di priorità tra fasi: *“le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi”*.

Ebbene, il dato normativo è inequivocabile: il personale docente assunto entro il 2014/2015 partecipa alle operazioni di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria al personale docente assunto nelle fasi B e C



da GAE (comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). Solo all'esito della fase B- e nel corso della successiva fase C - si può procedere con l'assegnazione dell'ambito nazionale sui posti residuati dalla fase precedente e previo soddisfacimento della domanda di cui alla fase precedente.

In tal senso l'art. 6, comma 2, **fase C**, CCNI Mobilità 2016, laddove è espressamente previsto che: *“Gli assunti nell'a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, **nel limite dei posti vacanti e disponibili** in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, **dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti**. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Orbene, le succitate disposizioni non hanno trovato applicazione nel caso di quo ed il c.d. algoritmo si è dimostrato fallace sotto diversi profili.

In primo luogo, in relazione al mancato rispetto **del principio dell'ordine di priorità tra le varie fasi** e l'individuazione dei posti effettivamente disponibili per ciascuna fase e sottofase del piano straordinario della mobilità.

All'esito delle operazioni di mobilità, infatti, la ricorrente ha appreso che in uno degli ambiti della provincia di Agrigento erano residuati dei posti disponibili, incomprensibilmente non assegnati in seno alle varie fasi della mobilità ed attribuiti, invece, su conciliazione a docenti che avevano preso parte alla fase C della mobilità; detta circostanza ha generato un risultato paradossale: docenti con un punteggio minimo, partecipanti ad una fase successiva, privi di qualsiasi priorità hanno trovato



collocazione negli ambiti siciliani più favorevoli, con conseguente palese violazione delle disposizioni normative di riferimento.

Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che nella provincia di Agrigento erano disponibili almeno 3 posti di scuola primaria - posto comune - (all. n. 9) che ben potevano essere assegnati all'odierna ricorrente.

Di seguito tabella riepilogativa dei posti assegnati su conciliazione ad insegnanti di in Fase C da parte dell'Ufficio territoriale di Agrigento (Tabella 2).

Insegnante	Tipo posto	Fase della mobilità	Punteggio	Ambito assegnato su mobilità	Ambito assegnato su conciliazione
Mancuso Venera Antonia	Comune	C	15	Lombardia 0016	Sicilia 0003 (AG)
Grisafi Giuseppa	Comune	C	15	Lombardia 0028	Sicilia 0003 (AG)
Imburgia Loredana	Comune	C	6	Lombardia 0021	Sicilia 0003 (AG)

In particolare, nel provvedimento prot. n. 11055 del 07/09/2016 l'USP di Agrigento (cfr. all. n. 9) ammette espressamente che i posti sono residuati all'esito dei movimenti della seconda fase.

In ogni caso, è documentalmente provato (nonché dagli allegati nn. 10, 11 e 12) che tutte le docenti ivi indicate non risultano immesse in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 (ipotesi in relazione alla quale la L. 107/15 prevede una priorità), possiedono un punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente ed hanno partecipato ad una fase successiva.

Dirimenti risultano poi una serie di circostanze: innanzitutto, che quei posti fossero disponibili già a settembre 2016, quindi, pochi giorni dopo la conclusione delle operazioni di mobilità; in secondo luogo che nessun movimento è avvenuto in



fase C ed in fase D nell'ambito interessato dalle conciliazioni (all. nn. 13 e 14) e che quindi quei posti non possono essersi formati successivamente alla fase B.

La questione è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza di merito che hanno acclarato l'illegittimità dell'azione amministrativa.

Specificatamente sulla questione delle conciliazioni di cui alla tabella che precede è intervenuto di recente il Tribunale di Treviso che con sentenza 386 del 12 luglio 2018 ha accolto analogo ricorso.

Si segnala, inoltre, Tribunale di Bergamo che con sent. n. 723 del 05/10/2017, dott. Sergio Cassia, in accoglimento delle doglianze della ricorrente ha dichiarato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili), ed ha accertato “il diritto della ricorrente alla mobilità per l'a.s. 2016/17 verso l'ambito provinciale di Agrigento, con ordine di adozione degli atti consequenziali”* (nello stesso senso Corte D'Appello di Milano ordinanza del 4/12/2017).

Ciò posto, è di tutta evidenza l'illegittimità della condotta amministrativa e le gravi insufficienze del criterio utilizzato per l'assegnazione delle sedi.

L'algoritmo si è dimostrato fallace anche sotto un secondo profilo, ossia, quello relativo al mancato rispetto **del principio di scorrimento della graduatoria** previsto dall'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994: nel caso di specie, infatti, ad un punteggio maggiore non corrisponde un maggior favore (soggetti con punteggi alti trasferiti su sedi lontane, soggetti con punteggi inferiori assegnati a sedi più vicine).

La violazione del principio dello scorrimento della graduatoria è stata, in più occasioni, accertata dai Giudici del Lavoro che hanno ravvisato nella condotta dell'Amministrazione scolastica una palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., oltre che delle disposizioni di cui alla contrattazione



collettiva integrativa sulla mobilità. In particolare, si riporta di seguito l'ordinanza del Tribunale di Ravenna a mezzo della quale il giudicante ha statuito che: *“la domanda è fondata poiché la ricorrente è stata comunque superata negli ambiti espressi in via di preferenza da docenti meno titolati nelle graduatorie e nei movimenti che ne sono conseguiti. Ciò posto l'amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale in relazione agli ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente le siano stati preferiti colleghi con punteggi minori. Pertanto, nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che, al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione”* (Tribunale di Ravenna ordinanza 3638/2016; negli stessi termini Trib. di Trani ordinanza n. 28744/2016 ed ordinanza del 14.09.2016; cfr. anche Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 44/2019).

Da ultimo, il Giudice del lavoro di Brescia con due pronunce del 23/02/2017 ha accertato in via giudiziale che la procedura di mobilità attivata dal Miur per l'a.s. 2016/2017 è illegittima e viola l'art. 97 Cost. posto che nell'assegnazione della sede deve prevalere necessariamente il criterio del maggior punteggio. Specifica il Giudicante che secondo il meccanismo seguito dal ministero l'assegnazione della sede di destinazione avverrebbe in modo del tutto casuale in palese violazione anche del principio generale dello scorrimento delle graduatorie fondato sul merito.

E' di tutta evidenza, infine, come l'algoritmo non abbia in alcun modo rispettato il principio **dell'ordine delle preferenze**.

Alla luce di quanto esposto, è evidente che tutto il sistema è stato congegnato in modo tale da apparire ai docenti come oscuro, acausale e completamente sganciato dai tradizionali principi e regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali.



Sull'assegnazione della ricorrente nei primi ambiti richiesti, anche in soprannumero.

La recente giurisprudenza intervenuta su analoghi casi ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero.

Nella specie, viene in rilievo una recente ordinanza cautelare con la quale si è sancito non solo il diritto del docente con punteggio superiore ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore, ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in quanto, come nel caso di specie, la docente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017). L'ambito, come è noto, rappresenta una suddivisione regionale in aree geografiche la cui ampiezza è inferiore alle attuali province o città metropolitane, da cui i dirigenti possono attingere per gli incarichi triennali nelle scuole.

L'assegnazione in soprannumero come particolare forma di risarcimento ha trovato l'accoglimento anche del Tribunale di Roma e del Tribunale di Pavia (ordinanza del 17/01/2017).

Per tutti questi motivi, la sig.ra Amato come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti ricompresi nella provincia di Agrigento, anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti per GM 2012;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Agrigento e negli ambiti richiesti;
3. condannare la resistente alle spese di giudizio.

Dichiarazione di valore



I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- ed è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione che si allega.

Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali in situazione analoghe.

Si allegano in copia:

1. assunzione a tempo indeterminato;
2. domanda di mobilità passaggio di ruolo a.s. 2016/2017;
3. domanda di mobilità passaggio di ruolo a.s. 2017/18;
4. domanda di mobilità passaggio di ruolo a.s. 2018/19;
5. domanda di mobilità e passaggio di ruolo 2019/20;
6. esiti negativi mobilità anni successivi;
7. TAR Lazio Ordinanza n. 5741/2018;
8. bollettino dei movimenti scuola primaria a.s. 2016/17 provincia Agrigento;
9. provvedimento conciliazioni USP Agrigento prot. n.11055 del 07/09/2016;
10. file nazionale tentativi di conciliazione soddisfatti;
11. file nazionale movimenti fase B primaria 2016/17;
12. bollettino dei movimenti Milano e Lecco posizione insegnanti fase c assegnate su Agrigento;
13. file nazionale movimenti fase C primaria 2016/17;
14. file nazionale movimenti fase D primaria 2016/17;
15. CCNI mobilità a.s. 2016/2017;
16. O.M. 241/2016;
17. giurisprudenza di riferimento.

Favara, 17 settembre 2019

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

